

ORIGINALE



COMUNE DI ORTUERI

Ordinanza del Sindaco

N. 7 DEL 25-05-2020

Oggetto: ORDINANZA DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA AGLI INSETTI NOCIVI E AI PARASSITI

L'anno duemilaventi addi venticinque del mese di maggio, il Sindaco Carta Francesco

PREMESSO che diverse aree private site nel centro urbano, nella immediata periferia, nella zona artigianale e nell'agro sono interessate da un eccessivo sviluppo di vegetazione spontanea erbacea ed arbustiva nonché da vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea che fuoriesce dai confini della proprietà, lungo i tracciati della viabilità pubblica;

CONSIDERATO che da tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona in cui ricadono, possono rappresentare un grave pericolo per l'igiene, la salute e l'incolumità pubblica e dell'ambiente, in quanto favoriscono il proliferare di animali nocivi (ratti, zecche, blatte, ecc...) ed incrementano, con l'alta temperatura della stagione primaverile estiva, il rischio di incendi con possibili danni a persone, animali e cose;

VISTA la Legge Regionale 27.04.2016 n. 8 "Legge Forestale della Sardegna";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23.04.2020 - "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022";

VISTO l'allegato alla deliberazione di cui sopra "Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8";

RILEVATO che dal 1° giugno, è vigente il "periodo di elevato pericolo di incendio boschivo", e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 3 - Periodo di elevato pericolo);

RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi;

RITENUTO di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tali situazioni al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica ed evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;

RICHIAMATA la Legge n. 353 del 21.11.2003 Legge -quadro in materia di incendi boschivi che prevede disposizioni indirizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. relativo alle competenze e ai poteri del Sindaco quale autorità locale in materia ed in merito agli interventi in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e Protezione Civile;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che assegna al Sindaco, quale Autorità Locale, la competenza per l'emanazione dei provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006;

VISTO l'art. 11 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 02.05.2020 che dispone: *"E' consentita l'attività di manutenzione delle aree verdi pubbliche e private. Sono altresì consentite, nell'ambito del territorio regionale, le attività necessarie per ottemperare alle prescrizioni regionali antincendio approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020"*; VISTO l'art. 31 del Regolamento di Polizia Urbana e Amministrativa vigente;

ORDINA

Che tutti i proprietari e/o utilizzatori di terreni ubicati in ambito urbano e nell'intero territorio comunale, provvedano con urgenza alla pulizia dei propri fondi, alla potatura e al taglio delle siepi e dei rami d'albero che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, al taglio di erbacce, rovi e sterpaglie e di quant'altro favorisca lo sviluppo e la riproduzione delle zecche e delle altre specie infestanti, nonché il pericolo di incendi.

E' FATTO DIVIETO

1. Di pascolo, sosta, ricovero e transito di bestiame suino, ovino, caprino, avicolo e bovino nel centro urbano e periurbano, nei parchi, nei giardini e nelle aree pubbliche e private; è consentito esclusivamente il transito degli equini rigorosamente custoditi.
2. Di abbruciare stoppie, frasche, cespugli, residui di colture varie e operazioni similari **nel periodo dal 1° Giugno al 31 Ottobre**. Fuori dal perimetro urbano, le deroghe a tale disposizione sono consentite esclusivamente nei periodi dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 Ottobre, solamente ai soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di V.A. di Sorgono. Le operazioni di abbruciamento autorizzate non potranno comunque essere eseguite in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10.00 e le 18.00.

DISPONE

L'inosservanza degli obblighi previsti dalla presente ordinanza sarà sanzionata:

- per quanto previsto al punto 1) ex art. 7bis del D. Lgs. N. 267/2000, con la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 (da Euro venticinque a Euro cinquecento);
- per quanto previsto al punto 2) dalle norme dettate dall'art. 24, comma 3, lett. a) della L. R. 27 aprile 2016, n. 8, con l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00 e come meglio specificato nella normativa di riferimento.

L'Amministrazione comunale, nell'inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva alla pulizia delle aree private incolte con addebito a carico dei proprietari trasgressori.

La Polizia Municipale, il Comando C.C., il Corpo Forestale e di V. A., le Forze di Polizia, vigileranno sull'osservanza della presente ordinanza la quale è pubblicata all'Albo Pretorio comunale e nel sito internet del Comune ed è trasmessa:

- Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Ortueri;
- Alla ATS di Nuoro- Distretto di Sorgono;
- Alla Provincia di Nuoro;
- Alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Sorgono;
- Alla Compagnia Barracellare di Ortueri.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
Carta Francesco

